

# Studio Legale Audiello

## **Indennizzo diretto RC auto e litisconsorzio necessario: il responsabile non va citato.**

*RC Auto e azione di risarcimento per i casi di indennizzo diretto: il giudice di pace di Roma interviene sulla questione se, alla luce della riforma, il responsabile del sinistro sia ancor oggi litisconsorte necessario.*

### **Il problema**

L'azione nei confronti della propria impresa di assicurazione, in caso di procedura di **indennizzo diretto** [1], ha dato luogo, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, a un dubbio interpretativo: se cioè il conducente responsabile debba ancora considerarsi litisconsorte necessario nel processo.

L'orientamento prevalente tra i giudici [2] è quello di ritenere che, nel giudizio risarcitorio intrapreso dal danneggiato, debba essere citato **anche** il proprietario del veicolo danneggiante (e non anche il suo conducente) [3].

Ciò perché, qualora ciò non avvenisse, si realizzerebbe, nei confronti del danneggiante, una grave lesione del **diritto costituzionale alla difesa** e del contraddittorio processuale [4].

In verità, sul punto si sta attendendo l'intervento chiarificatore della **Cassazione**.

### **Il Giudice di Pace di Roma**

Nel frattempo, tuttavia, si segnala la seguente sentenza di segno opposto, emessa qualche giorno fa dal **giudice di pace di Roma** [5].

Secondo il predetto magistrato, nella procedura di **indennizzo diretto RC auto** l'unico soggetto legittimato passivo, all'interno della causa, è la **compagnia di assicurazione** del danneggiato e non anche il responsabile civile del sinistro stradale.

Pertanto, stando alla sentenza in commento, il soggetto danneggiato che, a seguito di sinistro stradale, agisce per l'**indennizzo diretto** [2] deve citare in giudizio solo la propria compagnia assicurativa.

Infatti, il **litisconsorzio necessario** non si estende anche al **responsabile civile** il quale, tuttavia, può essere chiamato in causa qualora il suo contributo sia utile per ricostruire la **dinamica** dell'incidente. In altri termini, nei giudizi di **indennizzo diretto** può essere esperita nei confronti del responsabile civile solo l'**azione di accertamento** della dinamica del sinistro e non anche quella di **risarcimento dei danni** da questo derivati.

L'orientamento dell'assenza del litisconsorzio necessario è stato sposato, di recente, anche dal Giudice di Pace di Ottaviano [7].

In pratica

Chi è stato danneggiato da un incidente stradale e intende agire in giudizio per l'indennizzo diretto alla propria compagnia assicurativa, deve agire in giudizio solo nei confronti di quest'ultima e non è

tenuto a citare in giudizio anche il responsabile dell'incidente.

[1] Avviata a norma del comma 6 dell'art. 149 cod. ass., in base al quale «incaso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione».

[2] Secondo una lettura costituzionalmente orientata del comma 6 dell'art. 149 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

[3] G.d.P. di Bari, ord. 8 febbraio 2008.

[4] G.d.P. di Bari, ord. 8.02.2008: una eventuale impossibilità di citare in giudizio il responsabile del danno precluderebbe a quest'ultimo la «facoltà di deferire l'interrogatorio formale e, quindi, di avvalersi del mezzo di prova orale per eccellenza, volto com'è a provocare la confessione giudiziale avente valore di prova legale». Così anche Giudice di Pace di Monza ordinanza del 20 dicembre 2007.

[5] G.d.P. di Roma, sent. n. 55122/12.

[6] L'indennizzo diretto prevede che il danneggiato che voglia ottenere il risarcimento dei danni materiali e biologici debba rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella di chi gli ha generato il danno.

[7] G.d.p. di Ottaviano, sent. del 16.02.2011. “Nell'azione giudiziaria volta ad ottenere il riconoscimento del risarcimento con le forme dell'indennizzo diretto, secondo l'orientamento di questo magistrato, conforme all'orientamento di altri giudici di merito (non essendo ancora intervenuta una pronuncia della Corte di Cassazione sul punto), non vi è litisconsorzio necessario con il presunto responsabile civile, così come, invece, deve esserci nella ipotesi in cui si agisca con le forme ordinarie riprese dall'art. 148 del d.lgvo 209/05”.

(fonte: <http://www.laleggepertutti.it>)

